Associazione HANDS-Onlus

Statuto

Associazione HANDS-Onlus
è convenzionata con Provincia Autonoma di Bolzano
e Azienda Sanitaria di Bolzano

Statuto

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO HANDS-Onlus
Centro Ricerca e Interventi per problemi di Alcol e Farmacodipendenza.
(O.N.L.U.S.)

Art. 1
1. A seguito atto di fondazione a rogito del dott. Pietro Longi, notaio in Bolzano nr. 90106, raccolta nr. 6889 datata 24.3.82 registrato a Bolzano in data 9.4.1982 atti pubblici nr. 3007/115 è costituita l'organizzazione di volontariato: HANDS - Centro ricerca ed intervento per problemi di alcol e farmacodipendenza / Rehabilitierungs- und Forschungszentrum für Alkohol- und Medikamenten-probleme (O.N.L.U.S.).

2. L'organizzazione ha sede centrale in Bolzano, via Mendola n. 11 e per la sua attività può eleggere altri domicili per la Provincia di Bolzano.

3. L'organizzazione assume la definizione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, per cui la denominazione sociale si presenterà verso terzi con l'aggiunta dell'acronimo ONLUS.

Art. 2
All'organizzazione è riconosciuta la personalità giuridica di diritto ai sensi dell'art. 12 cc., giusta deliberazione della Giunta provinciale nr. 766/90 del 19.2.1990 e iscrizione presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bolzano del 14.3.90 ai nr. 1650, d'ordine 446.

FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 3
1. L'organizzazione di volontariato Hands (O.N.L.U.S.) ha lo scopo di attuare servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di abuso e dipendenza da alcol, farmaci e altre forme di dipendenza, anche in collaborazione con altre istituzioni, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2. L'organizzazione non ha scopo di lucro, ed è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

3. L'organizzazione non può distribuire avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e a copertura di eventuali perdite di gestione pregresse.

Art. 4
L'organizzazione si prefigge il raggiungimento del proprio scopo attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) prevenzione e informazione,
b) diagnosi, terapia, riabilitazione, socio-assistenza,
c) studio e ricerca sull'andamento del fenomeno e della sua incidenza sociale,
d) aggiornamento e qualificazione degli operatori,
e) coinvolgimento dei familiari,
f) gestione dei servizi necessari al raggiungimento degli scopi sociali in particolare di comunità terapeutiche varie (aziende agricole, day hospital, cooperative) e qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità dell'organizzazione stessa.

Art. 5 - EFFICACIA E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

2. L'Assemblea delibera il regolamento d'esecuzione dello statuto.

3. Il presente statuto è modificato con la presenza della metà dei soci e con deliberazione dell'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Art. 6 - SOCI
1. Possono far parte dell'organizzazione quali soci tutti i cittadini persone fisiche. La qualifica di socio si acquisisce con domanda diretta al Consiglio di Amministrazione, che può respingerla con provvedimento motivato.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire una quota annuale di contribuzione a carico di ciascun socio, con scadenza del versamento entro il 30 giugno di ogni anno.

3. La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni ed esclusione. Il socio è escluso:
a) per inadempienza del versamento della quota associativa trascorsi sei mesi dalla richiesta scritta da parte del Consiglio di Amministrazione.
b) per comportamenti gravi e contrari agli interessi dell'Associazione.
In caso di perdita della qualifica di socio, indipendentemente dalla causa che l'ha provocata, la quota associativa versata rimane all'organizzazione.

Art. 7 - DIRITTI
1. I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.

2. Essa hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

3. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.

Art. 8 - GLI ORGANI
Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Coordinamento, il Collegio dei Revisori. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA
1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'organizzazione e presieduta dal presidente dell'organizzazione.

2. L'assemblea approva i bilanci (consuntivo e preventivo) e l'inventario dei beni; individua le linee generali operative che l'organizzazione deve seguire annualmente.

3. L'Assemblea elegge: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, e il Collegio dei Revisori. L'Assemblea delibera inoltre sull'eventuale proposta di scioglimento dell'organizzazione. L'Assemblea ratifica la nomina dei Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 10 - CONVOCAZIONE
1. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno oppure in sede straordinaria su convocazione del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta fatta da almeno un decimo dei soci.

2. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Consiglio di Amministrazione con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai soci almeno una settimana prima dell'adunanza stabilita.

Art. 11 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA
1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

2. Ciascun socio può intervenire personalmente ed è esclusa la possibilità di delegare altra persona

Art. 12 - VOTAZIONE
1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con la metà dei soci presenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei voti.

2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

Art. 13 - VERBALIZZAZIONE
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

2. Il libro dei verbali Ë tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

3. Ogni socio dell'organizzazione ha diritto di consultare il libro dei verbali.

Art. 14 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da più membri (5-7) eletti dall'assemblea, che ne determina il numero, per la durata di tre anni.

2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente appartenente al gruppo linguistico diverso da quello del Presidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di uno o più delegati, e/o di uno o più procuratori, stabilendone la funzione ed i poteri.

5. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di mancanza di un Consigliere per morte, dimissioni o decadenza, provvede alla nomina di un nuovo Consigliere, salvo ratifica da parte dell'Assemblea annuale o straordinaria dei soci.

Art. 15 - DURATA E FUNZIONI
1. Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per il periodo di 3 (tre anni), può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione svolge su indicazione dell'Assemblea le attività esecutive relative all'organizzazione.

3. In particolare:
a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea,
b) provvede all'amministrazione e alla gestione dell'organizzazione e relativi servizi,
c) autorizza il Presidente o altro Consigliere all'uopo designato, ad assumere, in nome e per conto dell'organizzazione, impegni finanziari con Istituti di credito, Enti e provvede per il raggiungimento degli scopi sociali.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Il libro dei verbali è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Art. 16 - COMITATO DI COORDINAMENTO
Il Comitato di coordinamento è composto da più membri eletti dal Consiglio di Amministrazione anche su proposta degli operatori dei vari settori operativi.

Art. 17 - DURATA E FUNZIONI
1. Il Comitato di coordinamento ha un mandato di 3 anni e la carica dei singoli componenti può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione in base alle esigenze dell'Associazione.

2. Il Comitato di coordinamento ha un ruolo consultivo per l'approfondimento di tematiche che il Consiglio di Amministrazione di volta in volta gli sottopone; ha la funzione di coordinamento operativo tra i singoli settori ed elabora proposte e progetti da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei suoi soci.

Art. 19 - DURATA
1. Il mandato del Presidente è di anni 3 (tre) anni.

2. L'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) può revocare il Presidente.

3. Un mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - FUNZIONI
1. Il Presidente rappresenta l'organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente sottoscrive i verbali e cura che siano custoditi presso la Sede dell'organizzazione.

Art. 21 - LE RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
a) beni immobili e mobili,
b) contributi,
c) donazioni e lasciti,
d) rimborsi – convenzioni - rette,
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo,
f) ogni altro tipo di entrate.

Art. 22 - I BENI
1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni immobili.

2. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato all'organizzazione stessa.

4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23 - EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI
1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3. Il Presidente attua le delibere del Consiglio di Amministrazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 24 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' MARGINALI
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3. Il Presidente dà attuazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 25 - IL BILANCIO
1. È fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annualmente.
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.

Art. 26 - FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO
1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio di Amministrazione. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata per il periodo di un anno.

2. Il bilancio preventivo annuale è elaborato dal Consiglio di Amministrazione. Esso contiene suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 27 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sui bilanci consuntivo e preventivo; eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegate al bilancio e sottoposto all'Assemblea.

Art. 28 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Il bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dall'Assemblea, con voto palese e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

LE CONVENZIONI

Art. 29 - DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI
1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e altri enti e soggetti, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Art. 30 - STIPULA E ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'organizzazione di volontariato.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 31 - DIPENDENTI
1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di dipendenti nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione.

2. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 32 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO
1. L'organizzazione di volontariato può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'organizzazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art. 33 - VOLONTARI
1. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

2. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui esso fa parte.

3. I rapporti con il volontariato sono disciplinati dalla legge.

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 34 - RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
1. L'organizzazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

2. L'organizzazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili e culturali di solidarietà.

Art. 35 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci e tra gli stessi e il Consiglio di Amministrazione, o comunque tra i soci e l'organizzazione, verranno sottoposte alla competenza di un collegio di probiviri, due dei quali nominati dalle parti in causa ed un terzo dai primi due.

2. Il Collegio così costituito deciderà inappellabilmente senza alcuna formalità di procedura anche a maggioranza e le parti rinunciano sin d'ora ad ogni impugnativa.

Art. 36
1. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di un liquidatore.

2. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21 C.C. ultimo comma.

Art. 37
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle norme contenute nel Codice Civile nel titolo II del libro I.